

ASSOCIAZIONE DIABETE ZERO ONLUS

Statuto

Articolo 1. Natura, denominazione e sede.

1. È costituita l'Associazione senza fini di lucro "Diabete Zero" Onlus di seguito denominata Associazione;
2. L'Associazione ha sede in Cagliari.
3. L'Associazione può istituire e autorizzare sedi e uffici in Italia e all'estero
4. La durata dell'Associazione è illimitata

Articolo 2. Finalità e Scopi

1. L'Associazione persegue esclusivamente scopi di promozione socio - sanitaria sostenendo iniziative di sensibilizzazione con il coinvolgimento dell'opinione pubblica, di associazioni professionali e di categoria, di istituzioni pubbliche e private, di organismi regionali, in relazione a problematiche sanitarie e sociali connesse in genere al diabete ed alle malattie metaboliche, principalmente nell'ambito della provincia di Cagliari e in tutto il territorio regionale della Sardegna, proponendosi, in tale ambito, di porre in essere tutte le iniziative idonee a sollecitare le attività di carattere politico, sociale e sanitario a tutela dei soggetti interessati dalle sopra indicate patologie metaboliche, se del caso, anche mediante gli strumenti di iniziativa e partecipazione democratica previsti nelle leggi amministrative e attraverso l'utilizzo degli istituti giurisdizionali previsti nelle leggi processuali amministrative e civili nonché attraverso l'impegno e la partecipazione civile e democratica.

2. L'associazione in particolare favorisce e promuove:

- Il supporto alla ricerca, alla ricerca studio, all'attività clinico assistenziali e all'informazione nel campo del diabete e delle malattie metaboliche;
- L'equità, la congruità e l'adeguatezza dell'assistenza nelle varie aree della Regione (Province, Aziende Sanitarie, Distretti) per ridurre la disomogeneità assistenziale esistente in Sardegna;
- La difesa e la promozione di una organizzazione assistenziale in grado di garantire efficacemente la prevenzione e la cura del Diabete e delle malattie metaboliche;

- *L'Associazione promuove e favorisce incontri, seminari, dibattiti, iniziative, studi, formazione, pubblicazioni anche con altri soggetti pubblici e privati, purché il loro scopo sia indirizzato alla crescita ed allo sviluppo e alla conoscenza;*
- *L'Associazione può raccordare la propria attività con quella di altri Enti e Associazioni che abbiano le stesse finalità e far parte di reti di Istituzioni e Organismi di coordinamento con gli stessi scopi.*

Articolo 3. Attività connesse

- 1. L'Associazione svolge attività e iniziative finalizzate a conseguire gli scopi del proprio oggetto, in coerenza con la promozione sociale e il bene comune; attua tutte le iniziative organiche e gestionali che riterrà opportune per conseguire gli scopi e gli obiettivi prefissati;*
- 2. In particolare, l'Associazione può:*
 - a) organizzare incontri, seminari, convegni, tavole rotonde, pubbliche riflessioni; attivare centri di informazione, formazione, animazione e sensibilizzazione;*
 - b) strutturare relazioni con i diversi territori e con le istituzioni territoriali e associazioni;*
 - c) svolgere attività socio sanitarie e sociali e ogni altra attività idonea o di supporto anche per conto di altri soggetti;*
 - d) pubblicare e diffondere, su supporti telematici e cartacei, saggi, opere, materiali, atti, riviste, e altro materiale;*
- 4. L'Associazione definisce programmi e progetti direttamente o con la collaborazione di soggetti terzi, pubblici e privati;*
- 5. L'Associazione curerà il sito on line che sarà anche foglio informativo.*

Articolo 4. Soci fondatori.

- 1. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto lo Statuto dell'Associazione.*

Articolo 5. Soci ordinari.

1. Possono acquisire la qualità di associati le persone fisiche e giuridiche; gli Enti pubblici e privati, le Associazioni riconosciute e non riconosciute e tutti coloro che condividano gli scopi dell'Associazione e possano contribuire in ogni modo al loro raggiungimento o che comunque desiderino sostenerla;
2. Per l'ammissione è necessario presentare domanda scritta, anche on line, sulla quale delibera il Direttivo.

Articolo 6. Diritti e obblighi dei soci.

1. Tutti i soci hanno diritto a frequentare la sede dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione;
2. I soci fondatori ed ordinari sono tenuti sia al pagamento dei contributi associativi annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Direttivo, sia a prestare, nel limite delle proprie possibilità, il proprio contributo per lo sviluppo dell'attività sociale e per il perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 7. Recesso ed esclusione.

1. La qualifica di socio si perde
 - a) per dimissioni: l'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Direttivo con lettera raccomandata;
 - b) per mancato versamento del contributo annuale: il socio moroso è invitato a regolarizzare la propria posizione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con ogni altro mezzo che ne assicuri il ricevimento. Trascorsi trenta giorni dall'invio della lettera è dichiarato decaduto con provvedimento non reclamabile del Direttivo. Il socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi;
 - c) per motivi di particolare gravità che abbiano reso inopportuna la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione è decisa dal Direttivo con delibera motivata.

Articolo 8. Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea dei soci;
Il Comitato direttivo;
Il Presidente;
Il Revisore unico.

Articolo 9. Partecipazione e convocazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci e può essere convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Comitato Direttivo, ovvero, con richiesta inviata al Presidente, da almeno un terzo dei soci fondatori;
2. L'Assemblea è convocata con preavviso scritto anche on line di almeno 7 giorni contenente l'indicazione degli argomenti da trattare nonché del giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione.

Articolo 10. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti;
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in caso di sua assenza, da altra persona designata dal Presidente. I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato all'uopo dall'Assemblea stessa;
3. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza dei voti presenti. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti;
4. Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 11. Forma del voto.

1. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano;
2. L'Assemblea, con propria decisione, qualora gli argomenti trattati lo rendano opportuno, può stabilire che la votazione venga effettuata a scrutinio segreto.

Articolo 12. Compiti dell'Assemblea.

1. L'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

a) delibera sull'indirizzo generale dell'attività per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

b) approva i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni;

2. In sede straordinaria:

a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sull'approvazione e sulle modifiche dello statuto.

Articolo 13. Il Comitato direttivo.

1. Il Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei Soci fondatori in prima costituzione e dall'Assemblea ordinaria per i mandati successivi. Il Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci fondatori dura in carica tre anni.

2. Il Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 14. Compiti del Comitato direttivo

1. Il Direttivo ha il compito:

a) di deliberare su tutte le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo gli obiettivi e gli scopi (articoli e direttive) dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

c) di deliberare sull'ammissione di nuovi soci e procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

d) di deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali che interessino l'attività dell'Associazione stessa;

f) di deliberare su ogni altra questione inerenti le finalità e l'attività dell'Associazione.

Articolo 15. Durata del Comitato direttivo.

1. Il Direttivo dura in carica tre anni. Al termine del mandato i membri del comitato possono essere confermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi soci membri, il Comitato ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Comitato stesso, fino " alla prossima assemblea".

Articolo 16. Il Presidente.

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci fondatori in prima costituzione e dall'Assemblea ordinaria per i mandati successivi;
2. Rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato;
3. Cura i rapporti dell'Associazione con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali interessati all'attività dell'Associazione;
5. Il Presidente convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Articolo 17. Compensi.

1. Tutti gli incarichi associativi e le prestazioni svolte dai soci sono effettuate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate. Così pure come l'attività prestata, trattandosi di Onlus, sarà dispensata a titolo gratuito L'associazione potrà assumere il personale necessario contrattualizzandolo nelle maniere e nei modi più idonei e con le limitazioni previste dal D.Lgs. 460/97

Articolo 18. Il Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dal fondo iniziale versato dai soci fondatori;
 - b) dai contributi degli associati;
 - c) da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi.
2. E' espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale. È ammessa la distribuzione solo a favore di altre Onlus facenti parte della stessa unitaria struttura, per Legge, statuto o regolamento. Gli eventuali utili d'esercizio dovranno essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Articolo 19. Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20. Il Revisore unico.

1. Il revisore unico ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità, nonché della regolare formazione del bilancio preventivo e consuntivo sui quali redige apposita relazione. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 21. Scioglimento.

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità che svolga attività simili, scelta dall'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento.

Articolo 22. Eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

1. Il Comitato direttivo può, in qualsiasi momento della vita dell'Associazione, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica; in tal caso il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad introdurre nello statuto sociale tutte le modificazioni che dovessero essere richieste dall'autorità competente senza bisogno di una deliberazione dell'assemblea.

Articolo 23. Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.